

Tribunale di Mantova, 26 giugno 2008 – Pres. Bernardi – Est. Alessandra Venturini.

**Intermediazione finanziaria – Negoziazione tramite internet – Modalità operative – Informazione sul titolo e sui rischi connessi – Necessità.**

**Intermediazione finanziaria – Negoziazione tramite internet – Informazione relativa allo specifico strumento finanziario – Modalità – Presenza di links.**

**Intermediazione finanziaria – Negoziazione tramite internet – Strumenti derivati – Indicazione della clausola di stop loss e delle modalità operative – Necessità.**

*L'utilizzo di tecniche di comunicazione e di contrattazione a distanza non esonera l'intermediario dall'adempimento del fondamentale obbligo di informazione previsto dall'art. 21 TUF e in particolare dall'obbligo di "acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati", di cui peraltro gli articoli 28 e 29 Reg. Consob n. 11522/98 costituiscono una specificazione, e di "disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi". Pertanto, anche nel caso in cui il servizio di investimento venga prestato tramite internet, l'intermediario deve fornire al cliente modalità operative tali da assicurare comunque una corretta e completa informazione sul titolo oggetto di compravendita e sul rischio connesso al tipo di operazione prescelta. (fb) (riproduzione riservata)*

*Qualora il servizio di negoziazione venga prestato tramite la rete internet, si deve ritenere che la presenza sulla schermata relativa al titolo di links che consentano al cliente di acquisire tutte le informazioni rilevanti prima di procedere ad operazioni di acquisto o vendita dello stesso, sia strumento sufficiente ed idoneo ad assolvere all'obbligo dell'intermediario di fornire informazioni sulla natura, sulle caratteristiche del titolo e sui rischi connessi all'operazione. (fb) (riproduzione riservata)*

*Nell'ambito del servizio di negoziazione di strumenti finanziari derivati prestato tramite internet, l'omessa indicazione della presenza della clausola di stop loss e del relativo livello di operatività costituisce omissione informativa e potenziale fonte di responsabilità. (fb) (riproduzione riservata)*

# IL CASO.it

omissis

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 6.06.2006 G. G. conveniva in giudizio Banca esponendo:

- di aver stipulato in data 4 ottobre 2005 con Banca, filiale di \* (MN), un contratto relativo al servizio di internet Banking ed altri canali tematici;
- di aver eseguito in data 26.01.2006, tramite il servizio per via telematica, operazioni di acquisto del titolo SDABNDAX MS5700 DC06 al prezzo medio di carico di euro 0,2061, per una quantità complessiva di n. 298.000 pezzi, titolo emesso da Abn Amro Bank, il cui strike (prezzo di esercizio) era pari a 5699;
- che inspiegabilmente in data 27.01.2006 il titolo, pur non avendo raggiunto lo strike, si bloccava, non permettendo al G. G. di compiere altre operazioni, con conseguenti gravi perdite;
- che al momento del prezzo finale pari ad euro 0, 277, il saldo attribuito all'attore avrebbe dovuto essere di euro 82.546,00 (euro 0,277 x 298.000);
- che in data 6.02.06 la banca aveva invece rimborsato al G. G. unicamente la somma di euro 14.323,00, quale differenza tra il valore raggiunto dal Current Strike level alla data di stopo-loss ed il prezzo dello stesso, moltiplicata per la relativa parità, convertita in euro al

tasso di cambio della data in cui si era verificato l'evento, generando un mancato guadagno pari ad euro 68.222,20;

## **IL CASO.it**

- che solo a seguito di reclamo Banca aveva inviato il regolamento del titolo (che rientrava nella categoria dei "mini futures short certificates") e nota integrativa relativa al programma di emissione degli ABN Amro Bank, documenti da cui il G. G. apprendeva che tale categoria di titoli si caratterizza per la "particolarità di estinguersi anticipatamente nel caso in cui il livello dell'Indice sottostante raggiunga o superi il valore raggiunto dal livello di Stop loss. Il verificarsi di un evento di Stop Loss infatti provoca l'estinzione del titolo cristallizzando la perdita ed impedendo al sottoscrittore di beneficiare di un eventuale futuro ribasso dell'Indice sottostante";

- che con raccomandata del 27.03.06 Banca si era limitata a comunicare che le caratteristiche del titolo risultavano riportate nel regolamento del titolo consultabile sul sito [www.borsaitalia.it](http://www.borsaitalia.it);

- che prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti non erano state richieste all'attore notizie circa la sua esperienza in materia di strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria e la sua propensione al rischio, né era stato consegnato il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari; che in particolare la banca non aveva fornito preventivamente all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni delle specifiche operazioni che di volta in volta andava ad eseguire;

- che nel caso la convenuta aveva violato gli specifici doveri di informazione posti a suo carico dall'art. 21 TUF e degli artt.28 e 29 Reg. Consob n. 11522/98, non avendo fornito le informazioni specifiche sull'operazione posta in essere, avendo ommesso di segnalarne l'inadeguatezza e la rischiosità ed in particolare non avendo indicato, tramite il servizio di internet Banking al consumatore il fatto che l'acquisto di covered warrant nel caso era caratterizzata dalla presenza di uno stop - loss che provocava l'estinzione del titolo, cristallizzando la perdita; l'unica informazione fornita era invece relativa allo strike, pari a 5699;

- ciò premesso l'attore concludeva chiedendo accertarsi la violazione, da parte della banca, dell'art. 21 TUF e condanna della stessa al pagamento della somma di euro 68.222,20, oltre ad interessi, a titolo di risarcimento danni.

Con comparsa ritualmente notificata e depositata Banca costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto di tutte le domande di parte attrice.

In ordine al titolo acquistato dall'attore specificava che lo stesso apparteneva alla categoria dei titoli derivati che, riproducendo l'andamento di un sottostante livello (indici azionari, tassi di cambio, tassi di interesse, prezzi di merci ed azioni) consentono di avvantaggiarsi della crescita o della discesa del mercato, sfruttando l'effetto della leva finanziaria; in particolare nel caso si trattava di un mini short su futures, emesso da ABN Amro, legato all'indice azionario della borsa di Francoforte (DAX) che speculava al ribasso, ovvero che consentiva di ottenere un lucro per il caso in cui l'indice azionario della borsa tedesca fosse variato in ribasso, mentre vi sarebbe stata una perdita per l'eventualità di rialzo (perdita o lucro che non corrisponde esattamente alla variazione dell'indice azionario o del prezzo - il "sottostante" - ma è un multiplo di detta variazione; allorché il livello del sottostante si avvicina molto allo strike la leva finanziaria tende ad aumentare esponenzialmente, determinando il rischio di altissime perdite o altissimi guadagni); che, com'è noto, i derivati costituiscono investimenti ad alto rischio, tanto che possono verificarsi perdite superiori al capitale investito; per tale motivo l'investimento richiede che si fornisca una cauzione o una garanzia per detta eventualità; che invece il titolo dedotto in lite presentava una clausola che evitava la necessità di cauzione o garanzia, ponendo un limite automatico alle perdite che si potevano subire, e quindi evitando che queste potessero superare il capitale investito; si trattava della clausola di stop - loss, che viene posta non a svantaggio dell'investitore, ma a sua tutela, impedendo che questi perda l'intero capitale investito, ossia proprio del meccanismo di cui l'attore si lamentava.

## **IL CASO.it**

Precisava che il rapporto con Banca era iniziato nel dicembre 2004 e che nell'occasione il cliente aveva deciso di non fornire alcuna informazione in ordine alla propria propensione al rischio; in occasione delle operazioni effettuate allo sportello (in cui erano comprese operazioni ad alto rischio, quali acquisto o vendita di covered warrants, futures ed altri), ogni volta la banca ne segnalò l'inadeguatezza; concluso in data 4.10.2005 contratto di internet

banking il cliente continuò ad operare con le medesime modalità.

**IL CASO.it**

In particolare il giorno 26.01.2006, con ventidue operazioni di acquisto consecutive (effettuate tra le ore 9.09 e 11.24) il G. G. acquistò ben 398.000 pezzi del mini short future certificates emesso da ABN Amro (titolo che lo stesso aveva già acquistato allo sportello, ricevendo tutte le informazioni necessarie, in data 2.01.2006); alle ore 17.24 il G. G. aveva venduto 100.000 pezzi dello stesso titolo; mentre alle 9.09 questo era stato acquistato ad € 0,245 al pezzo, l'ultimo acquisto fu fatto al prezzo di € 0,184 al pezzo e l'operazione di vendita delle 17.24 al prezzo di € 0,155 al pezzo; era quindi evidente che il mercato stava andando nella direzione opposta a quella auspicata dal G. G., cioè ad un indice DAX che segnava un costante rialzo, con conseguente diminuzione del valore del titolo.

La ricostruzione effettuata dall'attore era quindi infondata, non corrispondendo al vero l'affermazione secondo la quale il prezzo del titolo il giorno successivo, 27 gennaio 2006, fosse pari ad € 0,277; in tale data infatti, all'apertura dei mercati, il titolo finì in stop-loss (precisamente alle ore 9.00.30), raggiungendo la quotazione di € 0,0481, dato che l'apertura del DAX index era pari a 5.586,48 punti, ovvero ad un livello superiore a quello che determinava lo stop-loss; per tale motivo nessuna operazione aveva potuto essere effettuata dal G. G. che risultava aver effettuato il proprio accesso alle ore 9.02, quando il titolo non era più negoziabile.

Parte convenuta, contestando che nel caso fosse direttamente applicabile l'art. 21 TUF e l'art. 28 Reg. Consob 11522/1998, essendo stata la materia relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori regolata dal D.lgs. n. 190/2005 (anche tale legge peraltro non applicabile, in quanto entrata in vigore in data successiva al momento di conclusione del contratto, 4.10.2005, ma comunque integralmente rispettata dalla convenuta), negava la sussistenza del nesso di causalità tra la mancata informazione in ordine all'esistenza di una clausola di stop-loss ed il pregiudizio subito dal privato, non essendo in alcun modo dimostrato che l'assenza o la presenza della clausola avesse in qualche modo influito sulla scelta dell'investitore.

In qualsiasi caso parte convenuta affermava che, nella denegata ipotesi in cui fosse stata riconosciuta una responsabilità della banca, il danno avrebbe dovuto essere congruamente ridotto, ai sensi dell'art. 1227 c.c., in conseguenza della condotta gravemente colposa e negligente del G. G..

Scambiate fra le parti memorie di replica, in data 11.11.07 l'attore depositava istanza di fissazione di udienza, notificata via fax a controparte.

Con nota ex art. 10 D.Lgs. n. 5/2003 parte convenuta eccepiva in via preliminare l'estinzione del giudizio, essendo stata la notifica a mezzo fax effettuata direttamente dal procuratore dell'attore e non a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario, per cui la stessa, non validamente eseguita, doveva equipararsi a mancata notifica nei termini di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 5/2003.

Il Giudice designato fissava quindi udienza avanti a sé per gli eventuali provvedimenti ex art. 12 D.Lgs. n. 5/2003; sentite le parti all'udienza del 12.04.2007, con ordinanza 4.05.2007 il Giudice rigettava l'eccezione di estinzione del procedimento e contestualmente provvedeva sulle prove rispettivamente richieste dalle parti, fissando udienza avanti al Collegio.

All'udienza del 31.05.2007 il collegio confermava il decreto del giudice relatore, che delegava per l'assunzione delle prove ammesse richieste da parte convenuta.

Esaurita l'istruttoria la causa veniva quindi discussa all'udienza collegiale del 24.06.2008 e trattenuta in decisione sulle conclusioni rispettivamente formulate dalle parti ed in epigrafe riportate.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di estinzione del procedimento, riproposta da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, per tutti i motivi già esposti nell'ordinanza del Giudice relatore in data 4.05.2007, che vengono qui espressamente richiamati e fatti propri dal Collegio.

**IL CASO.it**

Sempre in via preliminare deve qui osservarsi che parte convenuta ha prodotto il contratto di deposito titoli e servizi di investimento, sottoscritto dal G. G. in data 3.12.2004 (in cui questi dà atto di aver ricevuto il documento sui rischi generali di investimento in strumenti finanziari) ed allegata "scheda finanziaria dell'investitore", sottoscritta in pari data, in cui il cliente ha dichiarato di non voler fornire le informazioni richieste sulla propria esperienza in materia di investimento in strumenti finanziari, sulla propria situazione finanziaria, sui propri obiettivi e sulla propria propensione al rischio (v. doc. 19 e 20), lo stesso attore ha prodotto

contratto servizio di internet Banking in data 4.10.05, con copia delle "Norme che regolano il servizio di internet Banking"; in sede di interpello G. G. ha riconosciuto, in ordine alle operazioni di acquisto e vendita del titolo dedotto in lite, effettuate a mezzo internet in data 26.01.2006, che sullo schermo era comparsa la dicitura "operazione inadeguata" e che per continuare nell'operazione era necessario cliccare sul link "prosegui"; i testi indotti da parte convenuta hanno confermato che la segnalazione di inadeguatezza viene inviata per ogni singola operazione, mediante livelli di controllo automatici inseriti nel sistema, calibrati sulla tipologia del titolo, sul profilo di rischio del cliente, sull'ammontare del capitale investito, ecc. In memoria conclusionale parte attrice, abbandonando le ulteriori censure svolte in atto di citazione (mancata richiesta di informazioni al cliente in sede di conclusione del contratto quadro, mancata consegna del documento sui rischi generali, mancata indicazione dell'inadeguatezza delle operazioni poste in essere via internet) - che risultano, sulla base dell'istruttoria svolta, come sopra evidenziato, infondate - ha ribadito che l'inadempimento della convenuta consiste nel non aver fornito al cliente informazioni essenziali sul titolo oggetto di contrattazione, in particolare per aver omesso di indicare, nella schermata relativa, che la caratteristica essenziale dello stesso era data dalla presenza di clausola di stop-loss, fatto che avrebbe determinato il danno lamentato.

### **IL CASO.it**

La convenuta ha sostenuto l'insussistenza di un simile obbligo, affermando la non applicabilità, ai mezzi di prestazione a distanza dei servizi di investimento, dell'art. 21 TUF (compatibile solo con un contatto diretto fra investitore ed operatore), la inapplicabilità del Reg. Consob 11522/98 (ai sensi del combinato disposto dell'art. 72, c. 2 dello stesso Regolamento e dell'art. 100 comma 1, lett. f) TUF, in relazione a "prodotti finanziari, emessi da banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni", quale il titolo in esame) e la inapplicabilità del D.Lgs. n. 190/2005 (pubblicato sulla G.U. del 22.09.05), per non essere la normativa ancora entrata in vigore al momento della conclusione del contratto di internet Banking.

Tale tesi non può essere accolta.

Pur essendo fondata la tesi della convenuta sulla non diretta applicabilità del Reg. CONSOB 11522/98 (e successiva normativa regolamentare relativa agli obblighi informativi da fornire nell'utilizzo di tecnica di comunicazione a distanza) al caso in esame, rientrando il titolo fra i "prodotti finanziari emessi da banche (qui ABN Amro) diversi dalle azioni", di cui all'art. 100 comma 1, lett. f) D.Lgs. n. 58/98, richiamato dall'art. 72 Reg. Consob 11522/98) non può invece sostenersi che l'utilizzo di tecniche di comunicazione (e contrattazione) a distanza possa esimere l'intermediario dall'adempimento del fondamentale obbligo di informazione previsto dall'art. 21 TUF, e in particolare dall'obbligo di "acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati" ( art. 21 lett. b) D.Lgs. n. 58/98, di cui peraltro gli articoli 28 e 29 Reg. Consob costituiscono una specificazione), e di "disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi" (art. 21, lett.d).

Nell'ambito della prestazione del servizio di investimento, anche mediante internet, e quindi anche nel caso in esame, l'intermediario deve - e doveva la convenuta - fornire al cliente modalità operative tali da assicurare comunque una corretta e completa informazione sul titolo oggetto di compravendita e sul rischio connesso al tipo di operazione prescelta.

Ciò premesso le censure svolte dall'attore devono quindi esaminarsi nel merito.

Parte convenuta, a dimostrazione di quanto allegato, ha prodotto stampe di pagina web (doc. 5, doc. 10 e doc. 11); in particolare il doc. 5 riporta la dicitura "Ultimo accesso: 27/01/2006 ore 10.23" (orario e data in cui il titolo non era più negoziabile), e risulta essere schermata relativa a "Dettaglio SDABNDAX MS5700 DC06"; alla voce "portafoglio trading", sotto alla dicitura: "ultimo", è riportata la cifra 0,277, sotto alla dicitura, a fianco, "Var.%" è riportato il dato "-1,65%"; in nota tale voce è indicata come "ultimo prezzo-prezzo ufficiale"; nella stessa schermata sono indicati i seguenti "dati seduta precedente": "Ufficiale": 0,1576; "Ultimo prec": 0,277, "Minimo": 0,1455, "Massimo":0,278; nell'anagrafica del titolo sono indicati l'emittente, il sottostante e lo strike (5699), la scadenza, il tipo (Lev Cert Bear) e il multiplo (0,001), nelle "note" è indicato: "titolo sospeso".

Da tale schermata non risulta la presenza di clausola di stop-loss, né, nello specifico, il livello dello stop-loss (che dalla nota ABN Amro 31.01.2006, doc. 8 di parte convenuta, risultava fissato a 5585).

### **IL CASO.it**

Parte convenuta ha "disconosciuto" tale produzione, affermando che la copia dimessa non

corrisponde a quanto appariva sul sito, e in particolare che il dato "ultimo": 0,277" non corrispondeva comunque all'ultimo valore del titolo precedente al raggiungimento del valore di stop-loss.

## **IL CASO.it**

Nessuna delle parti ha offerto di dimostrare quali fossero le informazioni disponibili sul sito (e relativa schermata) al momento in cui le singole operazioni di acquisto e vendita sono state poste in essere dal G. G..

Dagli ulteriori documenti di stampa prodotti dall'attore (doc. 10 e 11 citati) e relativi a "portafoglio trading" risultano i seguenti dati: nel doc. 10, in data 26.01.2006 alle ore 18.05, sotto alla dicitura "ultimo" è indicata la cifra "0,277", sotto alla dicitura "prezzo carico" la cifra "0,2061"; sono inoltre indicati l'importo di euro 298.000 alla voce "quota", il controvalore e la percentuale dell'"utile o perdita"; dati identici risultano dalla stampa in data 27.01.2006 alle ore 9.02, in cui, alla dicitura "note" compare, in più, l'indicazione "titolo sospeso".

Non essendo stata fornita prova della corrispondenza fra i suddetti documenti di stampa e quanto appariva a video nel momento in cui il G. G. effettuava le operazioni di acquisto e vendita (risultando anzi gli ultimi due documenti relativi alla visualizzazione del "portafoglio titoli" ed il primo stampa relativa al titolo in questione, effettuata però in momento in cui lo stesso non era più negoziabile, il giorno 27.01.2006 ad ore 10.23), tali documenti non possono considerarsi dimostrazione di quanto affermato dall'attore.

Con argomentazione logica parte convenuta ha sostenuto che in una schermata non possono essere contenute tutte le specifiche informazioni relative al titolo, affermando che tuttavia la presenza di links consente all'investitore di accedere alle stesse.

In linea di principio tale argomentazione può essere condivisa, dovendo ritenersi che la presenza di links, sulla schermata relativa al titolo, che consentano al cliente, se necessario, di acquisire tutte le informazioni rilevanti, prima di procedere ad operazioni di acquisto o vendita dello stesso, sia strumento sufficiente ed idoneo ad assolvere, per l'intermediario, a l'obbligo sullo stesso gravante, di fornire informazioni sulla natura, sulle caratteristiche del titolo e sui rischi connessi, ma nel caso parte convenuta non ha in alcun modo dimostrato che nello specifico tali links fossero attivati (né risultano dalle stampe prodotte dall'attore).

Anzi, a seguito del reclamo inviato dal G. G., la convenuta ha specificato, con lettera del 27.03.2006 (doc. 9 parte attrice), che le informazioni sul titolo avrebbero potuto essere reperite sul sito [www.borsaitalia.it](http://www.borsaitalia.it).

Ciò dimostra, al contrario, che in realtà l'intermediario non aveva predisposto il servizio in modo tale da consentire al cliente di ottenere, mediante collegamenti diretti, informazioni specifiche.

Non potendo farsi onere all'investitore di ricercare, attraverso altri operatori, le informazioni necessarie, deve concludersi affermando che nella fattispecie sussiste l'inadempimento della convenuta, la quale non ha messo a disposizione del cliente uno strumento idoneo a consentire a quest'ultimo di avere, per mezzo dallo stesso servizio, le informazioni essenziali sul tipo, natura e caratteristiche del titolo negoziato, in violazione dell'art. 21 TUF.

Come sostenuto da parte convenuta il G. G. non ha però in alcun modo dimostrato che lo specifico inadempimento contestato (mancata indicazione della presenza di clausola di stop-loss e livello di operatività della clausola) abbia cagionato il danno lamentato.

Da quanto allegato la tesi di parte attrice parrebbe essere la seguente: il prezzo indicato in data 27.01.2006 era di € 0,277, a tale prezzo (anche se non espressamente affermato) il G. G. avrebbe venduto i titoli ancora in suo possesso; poiché "inspiegabilmente" (in realtà perché si era verificato l'evento di stop-loss) egli non aveva più potuto effettuare alcuna operazione, il danno subito sarebbe pari al mancato guadagno (€ 0,277 x 298.000).

Tale affermazione si fonda su un dato inesistente: ossia che il valore del titolo in data 27.01.2006 fosse pari ad € 0,277.

Pur non essendo chiaro dalla stampa della schermata prodotta dall'attore a cosa si riferisca tale dato, risulta dalla stessa schermata (doc. 5 parte attrice) che il prezzo ufficiale nell'ultima seduta era stato pari ad € 0,1576, con un "Minimo" di 0,1455 ed un "Massimo" di 0,278.

## **IL CASO.it**

Dai documenti prodotti da parte convenuta risulta che il titolo è stato sospeso, alle 9.00.30 del 27/01/06 (e quindi in apertura dei mercati) in quanto il livello del sottostante (indice DAX) aveva superato il livello di stop-loss (doc. 9 parte convenuta), con conseguente raggiungimento di un valore del titolo al pezzo inferiore all'ultimo prezzo ufficiale della

seduta precedente.

## **IL CASO.it**

Non può riconoscersi all'attore il danno nella misura allegata quindi, ma, per quanto di seguito esposto, neppure in misura diversa.

Il G. G. aveva infatti effettuato nella giornata del 26.01.2006 ben 22 operazioni di acquisto, ad un valore del titolo via via sempre in ribasso (il primo acquisto era stato effettuato al prezzo di € 0,245 al pezzo, l'ultimo, alle ore 11.24, al prezzo di € 0,184) e, nonostante il continuo andamento negativo dello stesso, alle ore 17.24, ne ha venduti, al prezzo di € 0,155 l'uno, solo 100.000 pezzi, a fronte dei 398.000 complessivamente acquistati.

Tale comportamento costituisce elemento presuntivo del fatto che il G. G. confidasse in un inversione di tendenza del mercato, e quindi sul fatto che il giorno successivo l'indice DAX (sottostante) avrebbe segnato un ribasso (con conseguente aumento di valore del titolo), non essendo spiegabile altrimenti la decisione, nonostante una perdita già subita di quasi il 40% del capitale investito, di vendere solo una parte dei titoli, trattenendone quasi il 75%.

Anche qualora il G. G. fosse stato a conoscenza dell'esistenza della clausola di stop-loss, nessun elemento può consentire di ritenere che l'avvicinarsi del titolo, nella giornata del 26.01.06, al livello di operatività della suddetta clausola, avrebbe indotto il G. G. ad adottare un comportamento diverso.

Se egli infatti non ha venduto la sera del 26, decidendo di attendere l'indomani per effettuare ulteriori operazioni, nonostante il già registrato forte ribasso del titolo ed il conseguente rischio, qualora l'indice DAX avesse continuato ad aumentare nella giornata successiva - come poi verificatosi - di subire ulteriori e più pesanti perdite, non risulta logico affermare che la conoscenza di un livello di stop-loss avrebbe invece inciso sulla evidente convinzione del G. G. di un successivo ribasso di detto sottostante, o sulla volontà dello stesso di "scommettere" su detta circostanza.

In realtà, come sostenuto dalla convenuta, la presenza di una clausola di stop-loss è prevista, per i titoli quali quelli cui apparteneva il titolo dedotto in lite (leverage certificates), a garanzia dell'investitore, in quanto consente di limitare l'eventuale perdita del capitale investito al raggiungimento del valore corrispondente al livello di stop-loss.

La domanda di risarcimento danni deve essere quindi rigettata, non potendo ravvisarsi, neppure presuntivamente, la sussistenza di nesso di causalità fra la mancata informazione, da parte dell'intermediario, su tale specifica caratteristica del titolo ed il mancato guadagno lamentato dall'attore.

Data la complessità della materia e la parziale soccombenza delle parti si ritiene sussistano giusti motivi per compensare fra le stesse le spese di lite rispettivamente sostenute.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:

rigetta l'eccezione preliminare della convenuta di estinzione del presente procedimento;

accerta la violazione, da parte della convenuta dell'art. 21 TUF;

rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da parte attrice;

**IL CASO.it**

dichiara compensate fra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute.

Così deciso in data 26/06/2008 nella Camera di Consiglio della Seconda del Tribunale di Mantova.